

LEGGE REGIONALE

Norme in materia di biblioteche e di archivi storici di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale;

LEGGI REGIONALE

"Norme in materia di biblioteche e di archivi storici di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

Art. 1

La Regione Puglia esercita tutte le funzioni relative alle biblioteche di Enti locali e di altri enti ed istituzioni di interesse locale, sottoposti alla vigilanza della Regione ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 49 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione regionale.

ART. 2

Le biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei l'aggiornamento culturale, l'utilizzazione proficua del tempo libero, nonchè la conoscenza della storia, dell'arte, delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

ART. 3

Gli Enti locali provvedono:

- a) ad adottare i regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della biblioteca in modo da garantire la conservazione, l'incremento del patrimonio librario e l'uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca, dello studio e della cultura;
- b) ad assicurare, con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo, il finanziamento per le spese relative al personale, al funzionamento degli Uffici, all'acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quanto altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

ART. 4

Il territorio della Regione Puglia viene suddiviso in Sistemi bibliotecari integrati a vari livelli (urbano, distrettuale, interdistrettuale, comprensoriale e provinciale) comprendenti:

- a) biblioteche comunali;
- b) biblioteche provinciali;
- c) biblioteche di fondazioni e di Enti a carattere pubblico;
- d) biblioteche di Enti ecclesiastici;
- e) biblioteche di Enti ed istituzioni di interesse locale.

ART. 5

La gestione delle Biblioteche provinciali e comunali è affidata ad una Commissione nominata rispettivamente dai Consigli Provinciali e Comunali e costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari ed a garantire la rappresentanza nell'ambito territoriale dell'Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere e circoscrizionali. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti della biblioteca tra i quali il bibliotecario o l'assistente di biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa. Il numero dei componenti di detta Commissione sarà stabilito in ogni regolamento dei singoli Enti locali. La Commissione, nell'ambito della programmazione regionale, fissa la politica di sviluppo della biblioteca, stabilisce i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare. Presenta annualmente all'Ente locale la relazione sull'attività svolta e formula un piano di attività per l'anno successivo. Il bibliotecario esplica nell'ambito della Commissione le competenze di consigliere tecnico proponendo i programmi di attività, predisponendo i bilanci, redigendo relazioni tecniche e finanziarie annuali. Il bibliotecario risponde dell'ordinato funzionamento dei servizi.

ART. 6

Per assicurare un servizio di pubblica lettura il Comune istituisce una biblioteca pubblica e/o aderisce ad un sistema bibliotecario gestito da Enti Locali.

I Comuni, in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, anche avvalendosi della collaborazione di Enti, Associazioni, Istituti che siano dotati di strutture bibliotecarie e abbiano come loro finalità lo sviluppo culturale e civile del cittadino.

ART. 7

Le biblioteche degli Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni editte dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le provincie devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto è la Civica "Pietro Acclavio".

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle provinciali di Bari ("De Gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce nonché alla Civica "Acclavio" di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare della pubblicazioni editte dagli Enti proprietari.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI STORICI

ART. 8

La Regione Puglia promuove, nell'ambito della programmazione regionale,

lo sviluppo degli Archivi Storici degli Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale, fatte salve le competenze statali in materia.

ART. 9

Gli Enti locali provvedono alla istituzione, alla regolamentazione e al funzionamento dei propri archivi storici al fine di garantirne la conservazione, l'ordinamento e l'inventariazione del patrimonio storico loro affidato assicurandone l'uso pubblico e la valorizzazione.

Provvedono, altresì, al finanziamento per le spese relative al personale, sede, attrezzature e di quanto altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

Gli Enti locali provvedono, inoltre, a trasferire negli archivi storici i documenti posseduti una volta che siano decorsi i termini per la loro conservazione negli uffici.

ART. 10

Ove non sussistano o non siano attuabili adeguate condizioni di funzionalità, gli Enti locali possono collocare gli archivi storici ordinati ed inventariati nei locali della biblioteca oppure riunirsi in Consorzio o ricorrere all'Istituto del deposito di cui all'art. 34 del D.P.R. del 30/9/1963, n. 1409 allo scopo di assicurarne la conservazione e di agevolare la consultazione.

ART. 11

La Regione promuove la formazione di "Sistemi archivistici" di cui fanno parte gli Archivi storici di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 12

I sistemi bibliotecari e archivistici comprendono più biblioteche o archivi e fanno capo ad una biblioteca centrale ritenuta la più importante nell'area considerata. Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La costituzione e l'adesione al Sistema bibliotecario o archivistico vengono decise con volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli Organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche o archivi aderiscono al Sistema.

ART. 13

Compiti delle biblioteche e degli archivi centrali sono:

- curare i rapporti con l'Ente Regione, con le Amministrazioni degli Enti interessati e con gli Uffici statali competenti in materia;
- centralizzare le procedure biblioteconomiche e distribuire le pubblicazioni e gli audiovisivi alle biblioteche facenti parte del Sistema;
- attuare i criteri e le tecniche archivistiche in raccordo con gli Organi statali competenti;
- raccogliere gli inventari di tutti gli Archivi facenti capo al Sistema.

ART. 14

I compiti di biblioteca centrale e di archivio centrale sono affidati alla biblioteca pubblica e all'archivio in grado di assicurare il personale tecnico, la disponibilità di locali sufficienti, le attrezzature tecniche, i servizi di informazione e i collegamenti con gli Enti, Istituzioni culturali e scolastiche ai fini della migliore funzionalità dell'intero Sistema.

ART. 15

Le Province, i Comuni e gli Enti gestori di biblioteche o di archivi inseriti nel Sistema sono rappresentati in un'apposita "Commissione per il Sistema", in ragione di un rappresentante per Ente, da nominare secondo quanto previsto dal Regolamento. Della Commissione per il Sistema fa parte di diritto il bibliotecario della biblioteca centro del Sistema.

La "Commissione del Sistema" disciplinata dallo Statuto del Sistema, predispone programmi annuali o pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nell'ambito della programmazione regionale.

ART. 16

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi di Enti locali e di interesse locale;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di Sistemi bibliotecari e archivistici;
- c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario, audiovisivo ed archivistico;
- d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;
- e) il miglioramento delle sedi degli istituti;
- f) le pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del Sistema.

ART. 17

E' istituito l'ufficio regionale per i beni librari e archivistici alle dipendenze dell'Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese e la guida archivistica regionale, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui all'art. 9 - lettera a, b, c, d,

e, f, g, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Esso provvede inoltre al restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato, ai fini della conservazione nonché della proficua utilizzazione da parte degli utenti. La Sovrintendenza ai Beni Librari è soppressa.

ART. 18

La Regione stabilisce ogni anno l'erogazione di contributi secondo un piano predisposto dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'Assessorato alla Cultura.

Le domande relative all'anno 1978 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 19

Gli Enti gestori delle Biblioteche e degli Archivi destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti nell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute. La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

ART. 20

Parte delle somme potrà essere destinata all'acquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei Sistemi Bibliotecari la produzione più qualificata dell'editoria pugliese sulla base delle autonome scelte delle biblioteche.

Almeno il 15% delle somme che verranno destinate all'acquisto di materiale librario sarà impiegato nell'acquisto di produzione dell'editoria pu-

gliese.

ART. 21

I regolamenti organici degli Enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche e agli archivi.

Si accede ai ruoli del personale delle biblioteche di Enti locali mediante pubblico concorso bandito a norma di legge.

Della Commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Regione.

Il personale tecnico addetto alle biblioteche è costituito da bibliotecari e assistenti delle biblioteche.

a) La direzione delle biblioteche deve essere affidata:

- ad un bibliotecario in possesso del diploma di laurea, conseguito in una disciplina attinente il carattere prevalente della raccolta, nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- ad un bibliotecario, in possesso del diploma di laurea o ad un assistente bibliotecario, in possesso di diploma di scuola media di 2° grado nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

- a personale tecnico purché fornito almeno di diploma di scuola media di 2° grado nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il personale tecnico addetto agli archivi storici è costituito da archivisti e documentaristi.

b) La direzione degli archivi storici dev'essere affidata:

- ad un archivista in possesso di diploma di archivistica, conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituita presso gli Archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso l'Università degli Studi, allorché si tratta di:

- archivi delle Province;

- archivi dei Comuni capoluoghi di provincia;

- archivi di consorzi;

- archivi di particolare importanza di cui all'art. 31, lettera a) del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409.

La direzione degli archivi storici, nei casi non previsti al punto b), deve essere affidata a un documentarista in possesso di diploma di scuola media di 2° grado.

Il regolamento deve essere adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nella Biblioteca sia collocato l'Archivio Storico, la partecipazione al concorso a direttore è subordinata al possesso del diploma di Archivistica di cui alla lettera b) primo capoverso del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

ART. 22

Al fine di programmare i propri interventi la Giunta Regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

- a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;
- b) la necessità di istituire nuove biblioteche e nuovi archivi;
- c) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- d) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa); documentario e artistico;
- e) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell'esercizio precedente;
- f) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari e archivistici, le dotazioni in audiovisivo e la comunità servita.

La Regione nell'ambito dell'attività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche e degli archivi anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati.

La Giunta regionale si avvale di un apposito Comitato tecnico-consultivo unico per i musei, gli archivi e le biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i Beni Culturali e Ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

Art. 23

Per le finalità di cui alla presente legge viene istituito apposito capitolo, nella Parte 2^a - Spesa -, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, così denominato: "Spese per le biblioteche e gli archivi degli enti locali e di interesse locale, contributi diversi, spesa di restauro"; per Lire 500.000.000, sia per quanto attiene la cassa sia per quanto attiene la competenza.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte 2^a - Spesa -

Variazioni in aumento

	Stanziamen- to di competenza	Stanziamen- to di cassa
Cap. 317 Bis (c.n.i.) - "Spese per le biblioteche e gli archivi degli enti locali e di interesse locale, contributi diversi, spesa di restauro"	<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>

Variazioni in diminuzione

Cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg.li in corso di adozione"	<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>
--	--------------------	--------------------

Per gli esercizi successivi, la legge di bilancio determinerà il relativo stanziamento.

NORMA TRANSITORIA

Le funzioni relative del servizio nazionale di lettura sono soppresse e sono trasferite ai Comuni a norma dell'art. 47 del DPR 616 del 24.7.1977.

I beni bibliografici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall'Ente gestore sentito l'Assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei centri-rete-provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, alle biblioteche provinciali già sede di centri del sistema.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 settembre 1978
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone